

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1367-A)

*Urgenza*

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE DEL NERO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASTELLACCIO, CUCCU, DAL FALCO, OSSICINI, SOTGIU  
e TANSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1970

---

Comunicata alla Presidenza il 27 ottobre 1970

---

Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna

---

ONOREVOLI SENATORI. — Col prossimo 9 novembre scadrà il termine di un anno entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della criminalità in Sardegna, nominata ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 755, doveva presentare al Parlamento la relazione, di cui all'articolo 4 della predetta legge.

La complessità dell'indagine e dello studio delle iniziative e degli interventi da proporre per risolvere o almeno ridurre a normalità il fenomeno della criminalità in Sardegna non ha consentito alla predetta Commissione di concludere i propri lavori e predisporre la sopraricordata relazione nei termini fissati dalla legge istitutiva.

Per ovviare a tale inconveniente alcuni colleghi componenti di detta Commissione, interpretando il pensiero dell'intera Commissione, hanno presentato il disegno di legge n. 1367, che è oggetto della presente discussione in Assemblea, col quale viene prorogato di un anno il termine dei predetti lavori di indagine e di studio.

La Commissione invero venne costituita il 13 gennaio 1970 e si riunì la prima volta il 22 gennaio 1970. I suoi lavori, condotti con solerzia e diretti con particolare capacità, serietà e spirito di iniziativa dal suo Presidente, dovettero essere rallentati più volte a causa delle crisi di Governo, delle elezioni amministrative del 7 giugno ultimo scorso e di periodi di particolare intensità dei lavori parlamentari.

Va dato atto alla Commissione dell'impegno prestato e del lavoro svolto. Essa si suddivise in quattro gruppi di lavoro articolati sui seguenti temi: 1) genesi e caratteristiche della criminalità; 2) condizioni agro-silvo-pastorali; 3) stato dell'amministrazione pubblica; 4) stato di attuazione del Piano di rinascita. Ha tenuto 22 sedute plenarie e 107 riunioni di Gruppo; ha compiuto sopralluoghi in Sardegna e discusso alcune relazioni base. I componenti della Commissione hanno avuto frequenti incontri con organi di Governo, funzionari, esperti, rappresentanti di organismi economici e sociali ed hanno raccolto dati e materiale interessante.

A seguito del lavoro svolto e delle esperienze acquisite la Commissione, ed il suo Presidente in particolare, hanno potuto segnalare ai Ministeri competenti l'opportunità di adottare provvedimenti nell'ambito amministrativo, che potevano eliminare cause di criminalità o comunque realizzare un migliore funzionamento di pubblici uffici e servizi.

Occorre invero osservare che la Commissione, ai sensi dell'articolo 2 della legge citata, non deve limitare i suoi compiti alla inchiesta sulla genesi e le caratteristiche dei fenomeni della criminalità in Sardegna, ma anche proporre le misure necessarie a prevenire le cause ed a reprimere le manifestazioni. Il tutto nel quadro di un rilancio del Piano di rinascita della Sardegna, che possa concretamente ed efficacemente superare l'attuale depressa situazione socio-economica, specie nelle zone interne.

Il Parlamento infatti ritenne che la Commissione dovesse svolgere un'attività di studio della situazione, e non limitarsi poi ad una relazione, che fotografasse cause ed effetti del fenomeno della criminalità, ma concludere la propria opera con un'azione positiva di proposte idonee ad eliminare detto fenomeno nella pericolosa realtà odierna e nelle cause che generano o contribuiscono a fomentare e rendere più grave il fenomeno stesso.

Tra le tesi di coloro che potevano pensare che la criminalità in Sardegna fosse solo problema di polizia da risolvere con una migliore strutturazione ed efficienza dei servizi di polizia, nonché una migliore presenza e qualificazione degli organi giudiziari e quelle di coloro che ritenevano che l'esistenza della criminalità fosse solo conseguenza di secolare analfabetismo e grave depressione socio-economica, il Parlamento ha ritenuto, ed in questo senso ha fissato i compiti della Commissione di inchiesta, che doversero essere tenuti presenti entrambi gli aspetti.

La Commissione deve pertanto accertare quanta parte della recrudescenza della criminalità è dovuta a fenomeno generale, esistente in ogni zona del Paese, di presenza di elementi asociali, che non accettano le regole dell'ordinato vivere civile ed agiscono de-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

littuosamente per carenza di moralità propria, quanta parte è conseguenza di radicati secolari pregiudizi e di sfiducia nello Stato e nelle sue leggi e quanta parte è dovuta invece a particolari e gravi carenze sociali, di cultura, di organizzazione dello Stato, nonché a situazioni locali di miseria, insicurezza del domani, impossibilità di vivere retamente col proprio lavoro in una comunità civile e socialmente aperta e progredita.

Da questi presupposti è derivata la complessità dei lavori della Commissione, il suo impegno ad esaminare criteri ed obiettivi del Piano di rinascita, il dovere di approntare proposte che contribuiscano efficacemente alla ripresa delle attività produttive e alla eliminazione delle maggiori carenze sociali, economiche e scolastiche, unitamen-

te ad una ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture statuali e dei servizi pubblici e ad uno sforzo per una maggiore moralizzazione della vita pubblica e privata.

La Commissione ha in quest'anno lavorato con serietà e dinamismo, deve ora completare sopralluoghi, interrogatori, raccolta di dati, esame di problemi che, convenientemente meditati ed elaborati, formeranno gli elementi necessari per la relazione e le proposte.

Ritenendo pertanto utile la proroga del termine dei lavori della Commissione di inchiesta si raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge in discussione.

DEL NERO, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, è prorogato di un anno.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.